

La collaborazione degli Organismi Paritetici alla Formazione

Un parere pro veritate dell'avv. Rolando Dubini (*)

In attesa della pubblicazione delle linee interpretative dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 pubblichiamo un serie di contributi e di approfondimenti utili. Il contributo dell'avv. Dubini è stato redatto sotto forma di parere pro-veritate.

Particolare importanza è attribuita dal "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro al ruolo degli organismi paritetici, quale definito dall'articolo 51 del d.lgs. n. 81/2008. Va, tuttavia, chiarito al riguardo che il "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro promuove il ruolo di tali organismi a condizioni precise e, in particolare, a condizione che essi siano costituiti nell'ambito di "associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" (articolo 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 81/2008) e che operino nel settore e nel territorio di competenza (articolo 37, comma 12, del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro).

Ne discende che il datore di lavoro che richieda - come l'articolo 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008 gli impone - la "collaborazione" di tali organismi per l'effettuazione delle attività di formazione è tenuto a verificare che i soggetti che propongono la propria opera a sostegno dell'impresa posseggano tali caratteristiche.

Al riguardo, si ritiene utile ribadire quanto già esposto nella circolare n. 20 del 29 luglio 2011 del Ministero del lavoro, vale a dire che la norma in ultimo citata non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa; ciò in modo che essi possano, se del caso, fare le proprie proposte al riguardo restando inteso che tale obbligo di richiesta di collaborazione opera unicamente gli organismi paritetici che abbiano i requisiti di legge e che, quindi, siano costituiti nell'ambito di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e operino sia nel territorio che nel settore di attività del datore di lavoro.

Ai fini della individuazione delle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente rappresentative sul piano nazionale, si rinvia a quanto esposto nella citata circolare n. 20 del 29 luglio 2011 per quanto qui non esposto, attese le frequenti richieste di chiarimento pervenute, si ritiene utile evidenziare che, qualora vi siano dubbi in ordine al possesso in capo alla singola organizzazione datoriale o sindacale dei criteri richiesti dalla legge, potranno utilizzarsi congiuntamente i seguenti indici presuntivi:

- a. presenza della organizzazione datoriale o sindacale nell'elenco delle parti sociali del CNEL;
- b. firma da parte della organizzazione datoriale o sindacale di un contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nel settore di riferimento.

Tali requisiti devono essere entrambi presenti - in ossequio al principio della pariteticità - in almeno una delle organizzazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali nel cui ambito sia stato costituito l'organismo paritetico.

Quanto alle modalità per mezzo delle quali opera il citato obbligo di richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, la nota alla Premessa dell'accordo ex articolo 37 del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, puntualizza che: *"Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative 2 indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione"*.

Al riguardo, si puntualizza che la richiesta in parola può essere avanzata anche ad uno solo (ove ve ne siano diversi) di organismi paritetici in possesso dei requisiti sin qui richiamati, in qualunque modo idoneo allo scopo (ad esempio, anche con semplice comunicazione per posta elettronica, purché contenga indicazioni sufficienti - per esempio, relative al numero di lavoratori e alla loro qualifica - a poter permettere all'organismo paritetico di comprendere il

tipo di intervento formativo di riferimento e, quindi, mettendolo nelle condizioni di potere supportare il datore di lavoro al riguardo).

Della risposta dell'organismo paritetico il datore di lavoro deve tener conto, senza che, tuttavia, ciò significhi che le relative osservazioni debbano essere necessariamente rispettate da parte del datore di lavoro né, tantomeno, che la formazione debba essere svolta con l'organismo paritetico, qualora la risposta di quest'ultimo comprenda una proposta di svolgimento presso l'organismo della attività di formazione.

In ogni caso è valida la formazione in qualunque data erogata anche **senza la collaborazione** degli organismi paritetici, posto che il D. Lgs. 81/2008 non prevede alcuna sanzione per la mancata collaborazione.

Qualunque altra interpretazione è legalmente infondata perché priva del benché minimo riscontro testuale.

Rolando Dubini, Avvocato in Milano, Componente del Comitato Scientifico dell'Aifos

(*) da www.aifos.eu